



Comune di Padova

REGOLAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23 maggio 2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'1 marzo 2004

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Art. 1 - Decentramento comunale.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Ripartizione del territorio comunale in quartieri.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 - Commissione consiliare alla partecipazione e al decentramento.....</i>	<i>5</i>
TITOLO II - IL CONSIGLIO DI QUARTIERE.....	5
<i>Art. 4 - Funzioni del consiglio di quartiere.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Composizione ed elezione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Durata.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 Rinvio alle norme di legge.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8 - Prima seduta del consiglio di quartiere: convalida degli eletti.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 - Dimissioni da consigliere.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 - Decadenza.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 - Decadenza per mancato intervento alle sedute del consiglio di quartiere.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 - Surroga dei consiglieri di quartiere.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 - Adempimenti relativi alle deliberazioni di cui agli articoli precedenti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 - Commissioni consiliari.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15 - Sedute del consiglio di quartiere.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 - Forma e validità delle sedute.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17 - votazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18 - Interpellanze e interrogazioni.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 19 - Rapporti tra consiglio di quartiere e amministrazione comunale.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 20 - Indennità.....</i>	<i>14</i>
TITOLO III - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E L'ESECUTIVO CIRCOSCRIZIONALE.....	15
<i>Art. 21 - Elezione del Presidente.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 22 - Funzioni del presidente del consiglio.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 23 - Vice presidente e sostituzione del presidente.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 24 - Nomina del commissario.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 25 - Sfiducia costruttiva.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 26 - Deleghe del sindaco.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 27 - Rimozione.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 28 - Esecutivo circoscrizionale.....</i>	<i>17</i>
TITOLO IV - LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI QUARTIERE.....	18
<i>Art. 29 - Conferenza dei presidenti.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 30 - Poteri propositivi nelle materie di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale.....</i>	<i>18</i>
TITOLO V - POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI E DI VIGILANZA.....	19
<i>Art. 31 - Modalità e tempi di presentazione delle proposte in materia di bilancio comunale di previsione.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 32 - Esecuzione degli interventi proposti.....</i>	<i>19</i>

<i>Art. 33 - Pareri facoltativi.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 34 - Pareri obbligatori.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 35 - Modalità per l'espressione dei pareri.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 36 - Poteri di indirizzo in materia di polizia municipale.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 37 - Poteri di indirizzo in materia di servizi sociali.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 38 - Poteri di vigilanza.....</i>	<i>21</i>
TITOLO VI - FUNZIONI DELEGATE E RISORSE PROPRIE.....	21
<i>Art. 39 - Funzioni delegate alle circoscrizioni e poteri deliberativi.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 40 - Manutenzioni ordinarie.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 41 - Gestione di beni immobili.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 42 - Servizi sportivi.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 43 - Giardini pubblici e spazi verdi.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 44 - Servizi culturali, educativi e socio-ricreativi.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 45 - Modalità' di esercizio delle funzioni delegate.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 46 - Risorse finanziarie proprie per l'esercizio delle funzioni delegate.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 47 - Risorse umane per l'attuazione delle funzioni delegate.....</i>	<i>25</i>
TITOLO VII - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ATTIVITA' DEL DECENTRAMENTO....	25
<i>Art. 48 - Unità organizzativa decentramento.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 49 - Segreteria dei consigli di quartiere.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 50 - Attività tecnico-amministrativa del decentramento.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 51 - Esecutività delle deliberazioni dei consigli di quartiere.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 52 - Albo di quartiere.....</i>	<i>28</i>
TITOLO VIII - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.....	28
<i>Art. 53 - Forme organizzative e associative di diretta promanazione dei consigli di quartiere.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 54 - Consulta e gruppi di studio di quartiere. Frazioni.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 55 - Istanze, petizioni e proposte.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 56 - Collaborazione volontaria dei cittadini.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 57 - Collaborazione con le Associazioni.....</i>	<i>31</i>
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI.....	32
<i>Art. 58 - Pubblicazione ed entrata in vigore.....</i>	<i>32</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Decentramento comunale

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle leggi e dello statuto comunale, la ripartizione del territorio del Comune in circoscrizioni di decentramento denominate “quartieri” nonché:
 - il numero dei componenti di ciascun consiglio circoscrizionale e di ciascun esecutivo circoscrizionale;
 - il sistema di elezione;
 - le competenze degli organi rappresentativi;
 - il decentramento dei servizi;
 - le modalità di esercizio delle deleghe e delle funzioni.
2. Sono organi della circoscrizione:
 - a) il consiglio di quartiere;
 - b) il presidente del consiglio di quartiere;
 - c) l'esecutivo circoscrizionale.
3. Ogni consiglio di quartiere, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti comunali, predisporre proprie regole interne di funzionamento.

Art. 2

Ripartizione del territorio comunale in quartieri

1. Il territorio del Comune è ripartito nei seguenti quartieri secondo la delimitazione stabilita nell'allegata planimetria.
 1. Centro Centro
 2. Nord Arcella - S. Carlo- Pontevigodarzere
 3. Est Brenta- Venezia, Forcellini, Camin
 4. Sud-Est S.Croce-S.Osvaldo, Bassanello Voltabarozzo
 5. Sud-Ovest Armistizio - Savonarola
 6. Ovest Valsugana - Brentella
2. A tale ripartizione territoriale l'amministrazione comunale adegua l'organizzazione dei servizi di propria competenza.
3. Il numero, la delimitazione e la denominazione dei quartieri sono modificati dal consiglio comunale su iniziativa dell'amministrazione comunale oppure su richiesta dei quartieri interessati sentita la commissione consiliare al decentramento.

La variazione del numero dei quartieri, nonché il passaggio di un intero quartiere o frazione da una circoscrizione ad altra contigua, possono essere, dal consiglio comunale, rimessi alla volontà diretta e vincolante della popolazione, mediante referendum fra tutti gli elettori del o dei quartieri interessati, sentiti i rispettivi consigli e la commissione consiliare al decentramento anche quando tale iniziativa venga promossa dai cittadini come previsto dal regolamento comunale per i referendum.

Art. 3

Commissione consiliare alla partecipazione e al decentramento

1. Il consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nello statuto comunale e nel regolamento del consiglio comunale, istituisce nel suo ambito una commissione consiliare permanente in materia di partecipazione e decentramento.
2. Tale commissione consiliare ha, in particolare, funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta nei confronti del consiglio comunale in ordine alla attuazione del presente regolamento e ad ogni altro oggetto riguardante la partecipazione e il decentramento.

TITOLO II IL CONSIGLIO DI QUARTIERE

Art. 4

Funzioni del consiglio di quartiere

1. Il consiglio di quartiere è organo che rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione, promuove, uniformandosi al principio di sussidiarietà, la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita politico-amministrativa della città ed esercita funzioni e compiti specificamente delegati alla sua competenza.
Esso ha il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i problemi della vita sociale e amministrativa della città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione del quartiere, di favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai problemi generali e particolari del quartiere.

Art. 5

Composizione ed elezione.

1. Ciascun consiglio di quartiere è composto da 21 membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e da 18 membri nelle altre circoscrizioni.

2. L'elezione dei consigli di quartiere si effettua con il sistema maggioritario, applicando, per quanto non previsto dal presente regolamento e in quanto compatibili, le norme per l'elezione dei consigli comunali nei Comuni con popolazione sino ai 15.000 abitanti.
3. Le liste per l'elezione del consiglio circoscrizionale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti di esso, con arrotondamento per eccesso qualora la parte decimale sia maggiore di cinquanta centesimi.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta da un numero di elettori della circoscrizione compreso entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge per i consigli dei Comuni aventi un numero di abitanti uguale a quello della circoscrizione interessata. Non è richiesta la presentazione del programma amministrativo. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.
5. I delegati di ciascuna lista all'atto della presentazione possono dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione dello stesso consiglio di quartiere. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Ogni coalizione è contraddistinta da un simbolo, anche figurato.
6. Nei manifesti e nelle schede le coalizioni e le liste sono disposte secondo l'ordine risultante da sorteggio. In primo luogo la Commissione circondariale sorteggia l'ordine fra le coalizioni e le liste singole, cioè non appartenenti ad alcuna coalizione. L'ordine fra le liste di ciascuna coalizione è stabilito mediante ulteriori distinti sorteggi, a ciascuno dei quali partecipano soltanto le liste facenti parte di una stessa coalizione. Eseguiti tutti i sorteggi, le liste sono numerate e disposte progressivamente secondo l'ordine complessivo risultante.
7. Nella scheda ogni contrassegno di lista è racchiuso entro apposito rettangolo. In ciascuno dei rettangoli che contengono i contrassegni delle liste facenti parte di una coalizione è inserito anche, a fianco del contrassegno, il simbolo della coalizione stessa.
8. Il voto viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta o accanto ad esso. L'elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome – e, occorrendo, il nome - sulla riga posta accanto al contrassegno.
9. Gli uffici elettorali di sezione accertano i voti ottenuti da ciascuna lista e i voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato consigliere.
10. In considerazione della reale dimensione demografica dei Quartieri, per ogni circoscrizione è costituito presso il Tribunale un Ufficio centrale analogo a quello previsto dall'art.71 del T.U. 570/60 per l'elezione del consiglio comunale.

11. L'ufficio centrale, sommando i voti di tutte le sezioni, determina i voti ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista e da ciascun candidato consigliere. I voti ottenuti da ciascuna coalizione sono determinati dal medesimo Ufficio sommando quelli riportati nella circoscrizione da tutte le liste che ne fanno parte.
12. Alla coalizione o lista singola che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. Ove tale attribuzione abbia luogo a favore di una coalizione, i seggi ad essa spettanti sono ripartiti proporzionalmente fra le liste che la compongono. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di seggi attribuiti alla coalizione stessa, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a detti seggi, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
13. I restanti seggi sono ripartiti fra le altre liste, singolarmente considerate, con le modalità previste dall'art. 73, comma 8, del D.L.vo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
14. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
15. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
16. Il sindaco, con il visto del segretario generale, può emanare, nel rispetto della legge, dello statuto e del presente regolamento, circolari contenenti istruzioni per lo svolgimento delle operazioni inerenti alle elezioni circoscrizionali.
17. Tutta la modulistica necessaria per le elezioni circoscrizionali è predisposta dai competenti uffici del Comune sotto la direzione del segretario generale.

Art. 6 **Durata**

1. I consigli di quartiere sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale.
2. Essi durano in carica sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 7
Rinvio alle norme di legge

1. Per la disciplina delle seguenti materie si fa rinvio alle relative norme di legge:
 - durata in carica;
 - requisiti per l'elezione a consigliere;
 - cause di ineleggibilità e incompatibilità;
 - cause di cessazione;
 - procedure per la dichiarazione di decadenza per causa di ineleggibilità o incompatibilità;
 - aspettative, permessi e indennità spettanti ai consiglieri ed ai presidenti.

Art. 8
Prima seduta del consiglio di quartiere: convalida degli eletti.

1. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Sindaco.
2. La convocazione della prima seduta è disposta dal consigliere anziano, che la presiede, con invito notificato almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs.vo 267/2000. Tutte le sedute sono convocate e presiedute dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio circoscrizionale.
3. Il consiglio provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida degli eletti e alle eventuali surroghe.

Art. 9
Dimissioni da consigliere

1. I consiglieri si dimettono dalla carica con dichiarazione scritta, indirizzata al consiglio.
2. Le dimissioni devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve provvedere alla relativa surroga nella prima seduta successiva alla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 10
Decadenza

1. La decadenza ha luogo:
 - a) quando il consigliere perde i requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali;

- b) quando il consigliere incorre in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità, e non vi pone rimedio secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge;
- c) per mancato intervento a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo comunicato in forma scritta prima della seduta al segretario o al presidente.

Art. 11

Decadenza per mancato intervento alle sedute del consiglio di quartiere

1. Per i consiglieri di quartiere che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, comunicato in forma scritta alla segreteria di quartiere, deve essere avviata la procedura declaratoria di decadenza.
2. Il potere di promuovere la procedura declaratoria di decadenza spetta al presidente ed a ogni altro consigliere del quartiere entro novanta giorni dalla data dell'ultima assenza.
3. Se il consigliere di cui si chiede la decadenza ha ripreso a partecipare alle sedute entro tale termine, la proposta diviene improcedibile.
4. Decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno del consiglio.
5. L'interessato può presentare le proprie controdeduzioni scritte al consiglio di quartiere entro venti giorni dalla notificazione. Il consiglio delibera in merito nella prima seduta successiva alla scadenza di tale termine.

Art. 12

Surroga dei consiglieri di quartiere

1. I consiglieri di quartiere cessati dalla carica per qualsiasi causa devono essere surrogati nella prima seduta successiva alla cessazione della carica, con precedenza rispetto a qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno.

Art. 13

Adempimenti relativi alle deliberazioni di cui agli articoli precedenti

1. Le deliberazioni dei consigli di quartiere relative alla convalida degli eletti, alla cessazione della carica dei consiglieri, alla loro surroga sono trasmesse al sindaco con la stessa procedura stabilita nell'art. 51.

2. Ciascun consigliere di quartiere, e chiunque sia stato escluso dalla carica per effetto delle deliberazioni circoscrizionali, può presentare, entro dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, osservazioni al consiglio comunale, tramite il presidente del consiglio comunale.
3. In tal caso l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale, che può annullare la delibera del consiglio di quartiere solo per violazione di legge, dello statuto o del presente regolamento; qualora il consiglio non si pronunci entro venti giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno, la delibera circoscrizionale si intende approvata, e il sindaco ne dà atto.
4. Le deliberazioni di cui al comma 1 per le quali non siano state presentate osservazioni dai soggetti di cui al comma 2 o dal sindaco diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, in deroga al termine di venti giorni previsto dall'art. 51.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. I consigli di quartiere istituiscono nel loro ambito commissioni permanenti per materia, o gruppi di materie, con compiti propositivi, istruttori e di consultazione.
2. Le commissioni sono nominate dal consiglio di quartiere con votazione palese e rispondono a questo dell'attività compiuta nell'esercizio dei compiti loro demandati. Ogni gruppo presente in consiglio di quartiere ha diritto a essere rappresentato in ciascuna commissione da un consigliere di quartiere con diritto al voto.
3. Nelle commissioni possono essere stabilmente nominati, oltre ai consiglieri di quartiere, anche rappresentanti di associazioni iscritte al registro comunale e che operano nel quartiere e cittadini esperti nelle materie di competenza delle commissioni stesse.
Nell'ambito delle predette commissioni per ottenere la massima partecipazione delle associazioni e dei cittadini esperti è data autonomia al Consiglio di Quartiere per il numero delle nomine stabili.
4. Ciascun gruppo presente in consiglio di quartiere può, inoltre, designare per ogni commissione un membro uditore fisso esterno che ha diritto di parola, ma non di voto e che viene convocato alle riunioni delle commissioni con le stesse modalità dei membri effettivi.
5. I verbali delle sedute sono redatti da un componente della commissione incaricato dal coordinatore.
Il funzionamento delle commissioni è disciplinato, per analogia, dal regolamento sulle commissioni consiliari comunali.
6. Ogni consigliere di quartiere può intervenire senza diritto di voto ai lavori di qualsiasi commissione in cui non è iscritto ed ha libero accesso a tutti gli atti del consiglio di quartiere, in

analogia a quanto disposto per i consiglieri comunali. All'esercizio di tale facoltà si applicano le disposizioni in vigore per i consiglieri comunali.

7. Ogni commissione è convocata e presieduta da un coordinatore, consigliere di quartiere, nominato dal consiglio, il quale provvede a riferire al consiglio in merito ai lavori delle commissioni stesse. Il consiglio di quartiere deve nominare anche un vicecoordinatore, tra i consiglieri di quartiere.
8. I consigli di quartiere possono istituire commissioni temporanee con le modalità di cui al presente articolo, determinando l'argomento e la durata.

Art. 15 **Sedute del consiglio di quartiere**

1. Il consiglio di quartiere si riunisce di norma una volta ogni bimestre.
2. Il consiglio di quartiere può essere convocato dal presidente, sentiti i capigruppo e i coordinatori di commissione, o dal sindaco o suo delegato, i quali fissano l'ordine del giorno e la data della riunione.
3. Il presidente convoca inoltre il consiglio di quartiere entro trenta giorni su richiesta, recante gli argomenti da porre all'ordine del giorno, di almeno cinque consiglieri o di cento elettori residenti od operanti nel quartiere.
4. I consigli di quartiere non possono discutere o esprimere voto su questioni non iscritte all'ordine del giorno ed estranee all'oggetto speciale della convocazione, fatta eccezione per proposte che si limitano a provocare una manifestazione di sentimenti.
5. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza e contenere l'elenco degli oggetti da trattare; inoltre deve essere pubblicato all'albo del quartiere almeno cinque giorni precedenti a quello stabilito per l'adunanza. L'avviso di convocazione può essere comunicato anche a mezzo di strumenti telematici e informatici su espresso assenso del consigliere.
6. Per trattare problemi o argomenti comuni e di particolare rilevanza possono essere effettuate riunioni congiunte di due o più consigli di quartiere. La convocazione è fatta congiuntamente dai presidenti dei quartieri interessati ed è presieduta dal presidente più anziano di età.
7. Nei casi di urgenza, l'avviso recante l'ordine del giorno, o integrazione di esso, deve essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso, qualora almeno cinque dei consiglieri di quartiere presentino formale richiesta scritta e motivata, la decisione deve essere differita almeno al giorno seguente.

8. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, è trasmesso per conoscenza anche al sindaco, al presidente del consiglio comunale, ai presidenti delle commissioni consiliari comunali, ai vigili urbani ed agli assessori competenti per materia e comunque sempre all'assessore al decentramento.
9. A ciascun consigliere spetta il diritto di proporre deliberazioni al consiglio di quartiere. Le proposte di delibera sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio dopo l'espletamento dell'istruttoria prevista e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di presentazione. Vengono demandate al regolamento interno le modalità di interrogazione dei consiglieri al presidente del consiglio circoscrizionale.
10. Il presidente del consiglio di quartiere informa gli abitanti del quartiere delle convocazioni del consiglio nei modi ritenuti più opportuni. A tale scopo l'amministrazione comunale, su richiesta del presidente, assicura mezzi idonei a realizzare la pubblica convocazione, in particolare dandone comunicazione alla stampa, ed assicura l'affissione tempestiva della convocazione negli appositi spazi.
11. Per le altre modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di quartiere non previste da questo regolamento, si applicano le analoghe norme del regolamento del consiglio comunale.

Art. 16

Forma e validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio di quartiere sono pubbliche, salvo il caso in cui si tratti di questioni concernenti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionale di persone. Il consiglio può altresì decidere di procedere in seduta non aperta al pubblico per ragioni inerenti al buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Alla seduta del consiglio di quartiere possono intervenire, ogni qualvolta ne vengono richiesti o lo ritengono opportuno, con diritto di parola, il sindaco, il presidente del consiglio comunale, gli assessori ed i presidenti delle commissioni consiliari comunali.
3. Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno è garantito il diritto di parola ai cittadini residenti od operanti nel quartiere, nelle forme autonomamente stabilite dalle norme interne di funzionamento del consiglio di quartiere che salvaguardino comunque il regolare svolgimento della seduta.
4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati; le adunanze e le deliberazioni in seconda convocazione, che deve aver luogo in un altro giorno, sono valide quando intervengono sempre un terzo dei consiglieri assegnati al quartiere.
5. Nel numero necessario per rendere legale l'adunanza si computano anche i consiglieri presenti che dichiarano di non partecipare al voto.

6. I consiglieri debbono assentarsi quando si deliberi su questioni nelle quali abbiano interesse loro stessi, il coniuge o loro parenti o affini entro il quarto grado.
I consiglieri debbono altresì assentarsi quando si deliberi su argomenti riguardanti enti, aziende, consorzi, istituzioni, associazioni o altre persone giuridiche pubbliche o private in cui svolgono funzioni di amministrazione o di vigilanza.
7. Delle sedute viene redatto verbale a cura del segretario. Il verbale deve contenere i nomi dei consiglieri presenti, indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta ed i nomi degli astenuti e degli scrutatori. Le dichiarazioni che i consiglieri intendono siano riportate integralmente a verbale devono essere sintetiche e dettate al segretario ovvero a lui presentate per iscritto e sottoscritte.
8. Il verbale viene firmato dal presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria di quartiere, affigendone avviso all'albo. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione e di chiederne eventuale rettifica per iscritto entro quindici giorni. In tal caso i punti contestati dal verbale vengono sottoposti al consiglio per la decisione.

Art. 17 **Votazione**

1. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o peralzata di mano. Le sole votazioni concernenti persone si effettuano in forma segreta salvo che la legge o lo statuto o i regolamenti comunali non richiedano la votazione palese.
2. Nessuna proposta si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Gli astenuti non si computano tra i votanti; nelle votazioni segrete le schede bianche e nulle si computano fra i voti.
4. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione possono far constatare a verbale i motivi dell'astensione.
5. Salvo quanto diversamente disposto da leggi o regolamenti, quando si tratti di nomine, ciascun consigliere può votare per non più di due terzi delle persone da nominare arrotondando, quando occorra, all'unità più vicina, e si intendono nominati colui o coloro che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il più anziano d'età.

Art. 18
Interpellanze e interrogazioni

1. Il consiglio di quartiere può rivolgere, con deliberazione presa a maggioranza dei consiglieri assegnati, interpellanze ed interrogazioni scritte alla giunta comunale sui problemi interessanti il quartiere. La giunta fornisce risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. L'interrogazione, in caso di richiesta del presidente del quartiere, può essere letta dal presidente del consiglio comunale nella prima seduta utile del consiglio comunale.
2. Di fronte a problemi di particolare gravità ed importanza, può essere richiesto, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al quartiere, che la risposta all'interrogazione venga data dalla giunta comunale in consiglio comunale. Al presidente del quartiere, chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal presidente del consiglio, è data facoltà di illustrare l'interrogazione; il suo intervento dovrà essere contenuto nel tempo massimo previsto per le interrogazioni dei consiglieri comunali.

Art. 19
Rapporti tra consiglio di quartiere e amministrazione comunale

1. Il consiglio di quartiere redige annualmente, entro il mese di febbraio, un rapporto sullo stato e sui problemi del quartiere, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tali documenti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'assessore referente, al sindaco, alla commissione consiliare per il decentramento e al dirigente dell'unità organizzativa decentramento.
2. L'amministrazione comunale, anche sulla base di tale rapporto, promuove o partecipa su richiesta dei consigli di quartiere a incontri pubblici tra assessori e consigli di quartiere nella sede degli stessi, singolarmente o a gruppi, per verificare lo stato di attuazione delle opere e delle iniziative previste nel bilancio precedente e per valutare orientamenti e priorità di scelta in ordine alla stesura del bilancio preventivo.

Art. 20
Indennità

1. Per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori del consiglio, delle commissioni ivi compreso l'esecutivo circoscrizionale, formalmente convocati, spetta ai consiglieri componenti un solo gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge e dai provvedimenti attuativi. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Presidente in base al decreto di cui al comma 8 dell'art. 82 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il gettone di presenza è dovuto per le sedute convocate ma non effettuate per mancanza di numero legale. Lo svolgimento della seduta che dovesse proseguire oltre le 24 dà luogo alla corresponsione di un solo gettone di presenza.
3. Il gettone di presenza è liquidato semestralmente sulla base delle risultanze dei verbali di ciascuna riunione valida, a cura del personale dei Quartieri.

TITOLO III

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E L'ESECUTIVO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 21

Elezione del Presidente

1. Il presidente viene eletto dal consiglio di quartiere nel proprio seno in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri.
2. Se dopo due votazioni nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Viene eletto presidente colui che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 22

Funzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio di quartiere esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il quartiere;
 - b) convoca e presiede il consiglio;
 - c) sovrintende all'esecuzione degli atti programmatici di quartiere e può espletare particolari funzioni delegategli con delibera del consiglio di quartiere;
 - d) riferisce al sindaco, all'assessore al decentramento, agli assessori competenti ed ai presidenti delle commissioni consiliari comunali sui problemi del quartiere;
 - e) presenza e ha diritto di parola, ai sensi del regolamento comunale, alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni da questo nominate in ordine ai problemi del quartiere od al funzionamento dei servizi comunali nell'ambito del quartiere stesso;
 - f) può accedere agli uffici comunali con le stesse modalità previste per i consiglieri comunali;
 - g) si coordina con l'assessore referente in merito alle politiche del decentramento.

Art. 23

Vice presidente e sostituzione del presidente

1. Il consiglio circoscrizionale con unica votazione palese elegge, tra i consiglieri, i due vicepresidenti di quartiere di cui uno appartenente all'opposizione.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, ne fa le veci il vice presidente eletto su proposta dei gruppi consiliari di maggioranza. Se anch'esso è assente o impedito, subentra il vice presidente eletto su proposta dei gruppi consiliari di opposizione.
3. Qualora anche i due vice presidenti fossero assenti o impediti temporaneamente, il presidente viene sostituito dal consigliere anziano, o in subordine, da uno dei consiglieri secondo l'ordine di anzianità.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, sospensione definitiva, rimozione, decadenza o decesso, del presidente si procede all'elezione di un nuovo presidente. In tale ipotesi, la seduta per l'elezione del presidente è convocata dal vice presidente entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza o dalla data delle dimissioni. Il vice presidente presiede tale la seduta.

Art. 24

Nomina del commissario

1. In tutti i casi in cui il consiglio di quartiere entro novanta giorni dalle elezioni circoscrizionali, dalle dimissioni, impedimento permanente, sospensione definitiva, rimozione, decadenza o decesso del presidente del quartiere non riesca ad esprimere un presidente, sarà assicurata la gestione transitoria della circoscrizione fino alla elezione del presidente o alla scadenza dei consigli di quartiere, tramite un commissario straordinario nominato dal sindaco.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente per l'elezione del presidente di quartiere, il sindaco sceglie e nomina un cittadino avente i requisiti per l'elezione a consigliere comunale quale commissario straordinario.
3. Il commissario esercita i poteri spettanti al presidente di quartiere.

Art. 25

Sfiducia costruttiva

1. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, reso per appello nominale.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, e deve contenere la proposta di nuove linee programmatiche e di un nuovo presidente; essa viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Nel corso della discussione e della votazione della mozione di sfiducia, il consiglio di quartiere è presieduto dal consigliere anziano.

Art. 26 **Deleghe del sindaco**

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, previa comunicazione al Prefetto può delegare al presidente di quartiere l'esercizio delle funzioni consentite dalla legge vigente. Tali deleghe possono essere revocate, dandone comunicazione al consiglio di quartiere e al Prefetto.

Art. 27 **Rimozione**

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale può essere rimosso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico (art. 40 L. 142/90).

Art. 28 **Esecutivo circoscrizionale**

1. La nomina dell'esecutivo circoscrizionale viene deliberata dal consiglio circoscrizionale su proposta del presidente di quartiere.
2. L'esecutivo circoscrizionale è composto oltreché dal Presidente da:
 - non più di 4 componenti, per i consigli di quartiere composti da 18 membri;
 - non più di 6 componenti, per i consigli di quartiere composti da 21 membri.
3. A tale esecutivo sono demandate funzioni deliberative di attuazione delle linee programmatiche approvate dal consiglio di quartiere. L'esecutivo circoscrizionale è convocato e presieduto dal Presidente del quartiere che può altresì delegare ai componenti dell'esecutivo stesso proprie funzioni ad esclusione di quelle di cui all'art. 26.
4. Per la disciplina sul funzionamento, sulle sedute, sulle attribuzioni e sostituzioni dei componenti dell'esecutivo si applicano in analogia le norme dello statuto comunale riguardanti la giunta comunale.
5. Il vicepresidente di quartiere eletto su proposta dei gruppi consiliari di maggioranza è membro dell'esecutivo circoscrizionale e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza in seno a tale organo.

TITOLO IV

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI QUARTIERE

Art. 29

Conferenza dei presidenti

1. Per il coordinamento dei lavori e per l'esame dei problemi generali concernenti attività dei consigli di quartiere, è istituita la conferenza dei presidenti, ai sensi dell'art. 61 dello statuto comunale, composta dai presidenti o loro delegati e presieduta dal sindaco o suo delegato.
2. La conferenza è convocata con avviso scritto almeno cinque giorni prima - contenente l'elenco degli argomenti da trattare - dal sindaco o suo delegato, su iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno tre presidenti di quartiere e comunque almeno due volte l'anno.

Art. 30

Poteri propositivi nelle materie di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale.

1. La conferenza dei presidenti formula proposte di iniziative di carattere generale che, previa ratifica dei consigli di quartiere, vengono trasmesse al presidente del consiglio comunale, alla giunta o al sindaco in base alle rispettive competenze.
2. Il presidente del consiglio comunale e il sindaco sono tenuti ad iscrivere tali proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile, previa istruttoria degli uffici competenti, garantendo la discussione almeno entro la terza seduta utile, con la presenza dei presidenti del consiglio di quartiere interessati i quali avranno diritto di parola. In particolare, le proposte possono tra l'altro riguardare:
 - a) la formazione di programmi concernenti i servizi e le opere pubbliche, l'organizzazione urbanistica, produttiva e commerciale del territorio, la mobilità, la salvaguardia dell'ambiente naturale e storico;
 - b) i criteri generali per il funzionamento degli uffici decentrati e per la gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sociali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti sul territorio del quartiere;
 - c) schema di bilancio preventivo, annuale e pluriennale, e conto consuntivo per tutto ciò che riguarda le specificità indicate e gestite direttamente dai quartieri;
 - d) piano regolatore generale e sue varianti; programma pluriennale di attuazione; piani attuativi del piano regolatore generale;
 - e) adozioni di piani commerciali; istituzione, modifica ed ampliamento mercati; concessioni amministrative che importino modifica al piano commerciale vigente; apertura o ampliamento di punti di vendita superiori a mq. 400;
 - f) adozione di piani di traffico o di mobilità.

TITOLO V

POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI E DI VIGILANZA

Art. 31

Modalità e tempi di presentazione delle proposte in materia di bilancio comunale di previsione.

1. Ogni consiglio di quartiere, entro il 31 luglio e comunque almeno centoventi giorni prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio comunale, formula sulla base delle indicazioni di giunta comunale le proposte nelle materie di propria competenza, da inserire nel bilancio comunale di previsione. Dette proposte, corredate da idonee relazioni, dovranno individuare gli interventi, le relative previsioni di spesa e stabilire le priorità per ogni capitolo di spesa.
2. I consigli di quartiere possono altresì trasmettere alla giunta comunale tramite il settore competente per materia, propri obiettivi, programmi e progetti, anche se non rientranti nelle materie delegate, da inserire nel bilancio.

Art. 32

Esecuzione degli interventi proposti

1. Gli interventi, attuativi delle proposte inserite nel programma di bilancio di cui al precedente articolo ricadenti nella competenza territoriale di ogni singolo quartiere, approvati dalla giunta comunale con il piano esecutivo di gestione, vengono realizzati dal settore competente per materia.
2. Gli uffici competenti dell'amministrazione comunale danno comunicazione ai consigli di quartiere degli interventi programmati effettuati e delle spese sostenute.

Art. 33

Pareri facoltativi

1. Il consiglio di quartiere, di propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione comunale, può esprimere parere su tutte le materie di competenza del consiglio comunale. A tal fine l'avviso di convocazione del consiglio comunale, con la specificazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato al presidente del consiglio di quartiere, negli stessi termini previsti per i consiglieri comunali.

Art. 34
Pareri obbligatori

1. Il parere del consiglio di quartiere è obbligatorio su:
 - a) atti, piani, programmi e interventi interessanti la circoscrizione, che riguardino servizi scolastici, culturali, sociali, sportivi, del verde e commerciali e la loro localizzazione;
 - b) acquisizione, locazione, cessione di aree e acquisizione, locazione, cessione, demolizione, ristrutturazione di edifici, che interessino i servizi di quartiere;
 - c) strumenti urbanistici;
 - d) provvedimenti interessanti il sistema viario e di mobilità di quartiere;
 - e) le modifiche statutarie del "TITOLO" riguardante il decentramento territoriale e i regolamenti comunali nelle materie di competenza delle circoscrizioni.

Art. 35
Modalità per l'espressione dei pareri

1. Il consiglio di quartiere esprime pareri facoltativi e obbligatori nel termine di venti giorni, decorrenti dal giorno di ricezione dell'atto oggetto del parere, o termini maggiori o minori che l'amministrazione comunale preciserà per singoli casi.
2. Trascorsi inutilmente tali termini, il competente organo dell'amministrazione comunale decide prescindendo dal parere del consiglio di quartiere, dandone atto nel provvedimento se il parere era obbligatorio.
3. Qualora l'amministrazione comunale adotti un provvedimento difforme dal parere obbligatorio espresso dal consiglio di quartiere, di tale difformità deve essere data motivazione nel provvedimento e questo deve essere comunicato in copia al consiglio di quartiere contestualmente alla sua pubblicazione.

Art. 36
Poteri di indirizzo in materia di polizia municipale

1. Il consiglio di quartiere propone al sindaco obiettivi, priorità, piani e programmi dell'attività dei distaccamenti territoriali della polizia municipale nei quartieri. Tali distaccamenti devono essere composti da un numero congruo di unità, rispetto agli abitanti del quartiere e alla vastità del territorio, stabilito dalla giunta comunale.
Il dirigente della polizia municipale sulla base degli indirizzi dell'amministrazione comunica preventivamente al presidente di quartiere la bozza di direttiva che intende impartire al distacco territoriale, sentito il parere dell'esecutivo circoscrizionale.

Art. 37

Poteri di indirizzo in materia di servizi sociali

1. Il consiglio di quartiere può proporre alla giunta comunale obiettivi, priorità, piani e programmi per la prevenzione e contrasto di situazioni di malessere nel quartiere.
2. La giunta comunale provvederà, previo parere del consiglio di quartiere, ad uniformare la delimitazione territoriale dei centri sociali territoriali (C.S.T.) al territorio del quartiere nonché ad individuare le opportune forme di collaborazione fra C.S.T. e Quartieri.

Art. 38

Poteri di vigilanza

1. Il presidente del consiglio di quartiere anche a mezzo di suoi delegati fra i componenti dell'esecutivo circoscrizionale limitatamente al territorio di competenza:
 - a) collabora, mediante segnalazione ai settori comunali competenti, per la vigilanza sulle attività edilizie e commerciali;
 - b) vigila sull'attuazione degli indirizzi deliberati dall'amministrazione comunale in materia di interventi sociali, pubblica istruzione, sport;
 - c) vigila sull'andamento dei servizi comunali interessanti il territorio;
 - d) richiede tramite il Sindaco, in caso di calamità, di necessità, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica l'intervento della polizia municipale e l'emissione, di ordinanze nelle materie previste dalla legge.
2. Il consiglio di quartiere ovvero su delega, l'esecutivo circoscrizionale:
 - vigila sull'iter procedurale e sull'esecuzione dei lavori per i quali ha deliberato il programma;
 - dà indicazione per la vigilanza sul territorio del quartiere, anche serale, con particolare attenzione alla segnalazione delle problematiche annonarie, igienico-sanitarie, edilizie, del traffico e segnala al Sindaco le situazioni di disagio dovute alla criminalità diffusa;
 - segnala ai settori comunali, alle aziende o agli enti competenti irregolarità e disfunzioni nelle anzidette materie.

TITOLO VI

FUNZIONI DELEGATE E RISORSE PROPRIE

Art. 39

Funzioni delegate alle circoscrizioni e poteri deliberativi

1. Ciascun quartiere è delegato a deliberare, entro i limiti dei fondi stanziati per i quartieri dal bilancio comunale e dal piano esecutivo di gestione, nelle seguenti materie di competenza comunale:
 - A) Lavori pubblici : manutenzioni ordinarie;

- B) Gestione di beni immobili assegnati ai quartieri;
- C) Servizi sportivi;
- D) Giardini pubblici e spazi verdi;
- E) Servizi culturali, educativi e socio-ricreativi;
- F) Piccola mobilità viaria di quartiere.

Sulle materie delegate il Consiglio di quartiere può deliberare uno o più atti programmatici, in seguito ai quali la competenza deliberativa spetta all'esecutivo circoscrizionale.

Spettano comunque al consiglio i pareri obbligatori elencati nel presente regolamento.

Art. 40

Manutenzioni ordinarie

1. Sono delegate ai quartieri le funzioni, che la normativa assegna alla competenza della giunta comunale, riguardanti i lavori di ordinaria manutenzione relativi a:
 - a) edifici degli impianti sportivi localizzati nel quartiere, tranne quelli di rilievo cittadino, che sono specificatamente indicati con atto della giunta;
 - b) biblioteche, centri culturali e centri sociali localizzati nel quartiere, ad eccezione delle strutture di interesse comunale, che sono specificatamente individuate con atto della giunta entro 30 giorni dalla vigenza del presente regolamento;
 - c) mercati locali;
 - d) strade, piazze e marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali ed attrezzati anche con dissuasori per la sicurezza e la protezione, eccezion fatta per le tangenziali e per la rete viaria di primaria importanza, individuate con atto di giunta, su proposta del quartiere;
 - e) parchi e giardini di quartiere individuati con atto di giunta su proposta del quartiere;Spetta inoltre ai quartiere il monitoraggio di elementi che possano rappresentare barriere architettoniche ai fini della loro eliminazione a cura dei soggetti competenti.
2. In occasione del bilancio preventivo, la giunta comunale provvede annualmente ad aggiornare l'elenco degli immobili la cui ordinaria manutenzione viene attribuita al competente quartiere.

Art. 41

Gestione di beni immobili

1. Sono delegate ai quartieri le funzioni, che la normativa assegna alla competenza della giunta comunale, riguardanti la gestione degli immobili destinati ad attività culturali, sportive, ricreative ed educative assegnate ai quartieri.
2. La giunta comunale propone, in occasione del bilancio preventivo, le direttive cui devono attenersi le circoscrizioni nell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma. Dette direttive sono approvate dal consiglio comunale e vengono allegate al bilancio di previsione.

3. In occasione del bilancio preventivo , la giunta comunale provvede annualmente ad aggiornare se del caso l'elenco degli immobili assegnati in gestione ai consigli di quartiere.

Art. 42

Servizi sportivi

1. Sono delegate ai quartieri le funzioni in materia di coordinamento delle attività sportive e del tempo libero - promosse dalle Associazioni Sportive, da Comitati e Gruppi in genere in quartiere - che hanno il carattere della spontaneità e della straordinarietà.

Art. 43

Giardini pubblici e spazi verdi

1. Sono delegate ai quartieri le attività relative alla determinazione degli orari di apertura al pubblico e del funzionamento in genere dei giardini pubblici, dei campi di gioco attrezzati e degli spazi verdi di quartiere, nonché i criteri per la concessione temporanea dell'uso di beni e servizi a terzi.
Entro 30 giorni dalla vigenza del presente regolamento la giunta indica gli ambiti di intervento di interesse di quartiere, unitamente alle direttive cui attenersi.

Art. 44

Servizi culturali, educativi e socio-ricreativi

1. Sono delegate ai quartieri le funzioni, che la normativa assegna alla competenza della giunta comunale, in materia:
 - a) di istituzione e gestione di biblioteche e di strutture culturali presenti nel quartiere;
 - b) di iniziative rivolte alla diffusione nel quartiere della conoscenza del patrimonio culturale, artistico, architettonico ed ambientale esistente nel territorio della circoscrizione;
 - c) di iniziative rivolte alla promozione, nell'ambito del quartiere, di forme di espressione artistico-culturale, nonché della tutela delle tradizioni popolari del quartiere;
 - d) di iniziative intese all'informazione culturale ed all'aggiornamento permanente dei cittadini residenti nella circoscrizione;
 - e) di iniziative educative a favore della popolazione scolastica di quartiere;
 - f) di iniziative socio-ricreative a favore della popolazione del quartiere.

Art. 45

Modalità' di esercizio delle funzioni delegate

1. Le circoscrizioni esercitano le funzioni delegate conferite con il presente regolamento, valorizzando massimamente e prioritariamente la collaborazione con enti, istituzioni, organismi, associazioni, fondazioni e comitati operanti nelle circoscrizioni stesse.

A tal fine approvano le clausole essenziali per l'attivazione di convenzioni, che vengono inviate per conoscenza al sindaco ed al presidente del consiglio comunale.

2. Nell'esercitare le funzioni delegate i quartieri debbono osservare i programmi fissati dal consiglio comunale; in particolare debbono rispettare:
 - i regolamenti comunali;
 - il bilancio del Comune;
 - il piano esecutivo di gestione;
 - il piano regolatore generale e gli altri strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il programma pluriennale di attuazione;
 - il piano del traffico, i piani commerciali e le ordinanze di viabilità emesse dal sindaco;
 - il regolamento per la concessione delle sale di quartiere con le relative tariffe approvate dalla giunta comunale.

Art. 46

Risorse finanziarie proprie per l'esercizio delle funzioni delegate

1. La giunta comunale invia preventivamente ai consigli di quartiere le proposte di stanziamenti relativi alle funzioni delegate ai quartieri evidenziando con apposita relazione illustrativa, l'entità dei fondi che si prevede di assegnare a ciascuna circoscrizione e con l'indicazione delle proporzioni legate ai parametri tra i quali quelli della popolazione e del territorio. La suddivisione dei fondi può inoltre tenere conto di alcune specificità dei singoli quartieri.
2. Ogni consiglio di quartiere, sulla base delle predette indicazioni di giunta comunale, entro il 31 luglio e comunque almeno 120 giorni prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio comunale, formula al servizio finanziario le proposte nelle materie di propria competenza, da inserire nel bilancio comunale di previsione. Dette proposte, corredate da idonee relazioni, dovranno individuare gli interventi, le relative previsioni di spesa e stabilire le priorità per ogni capitolo di spesa.
Gli atti in questione dovranno essere trasmessi dal quartiere alla giunta comunale e al competente servizio finanziario comunale.
3. La giunta comunale predispone il progetto di bilancio comunale e gli allegati documenti di programmazione sulla base delle proposte dei quartieri.
4. Entro 20 giorni dal ricevimento della deliberazione di giunta comunale che approva il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, i consigli di quartiere esprimono il proprio motivato parere.
Alla seduta del consiglio comunale di approvazione del bilancio partecipano senza diritto di voto anche i presidenti dei consigli di quartiere.
5. Entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del piano esecutivo gestione, i consigli di quartiere approvano il programma di impiego dei fondi di spesa.

6. Nella fase iniziale del nuovo assetto organizzativo i quartieri, previo atto di giunta da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono utilizzare entro i limiti massimi stabiliti in base alla popolazione residente negli stessi, i capitoli di bilancio attualmente a disposizione dell'amministrazione comunale per gli interventi oggetto di delega.

Art. 47

Risorse umane per l'attuazione delle funzioni delegate

1. I dirigenti dei settori interessati competenti, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza, per le materie delegate, danno attuazione a quanto deliberato dai quartieri riorganizzando il personale del settore in modo che congrua parte di esso sia a disposizione delle iniziative adottate dai quartieri; essi designano, quale referente per i consigli di quartiere, un responsabile per la predisposizione degli atti e per l'esecuzione degli interventi nei quartieri. Tale responsabile collaborerà con l'esecutivo di quartiere nelle fasi di programmazione e di esecuzione dei lavori, fornendo la propria consulenza.

TITOLO VII STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ATTIVITA' DEL DECENTRAMENTO

Art. 48

Unità organizzativa decentramento

1. Il dirigente dell'unità organizzativa decentramento oltre ad essere titolare di compiti e delle responsabilità individuate dalla legge e dal regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza, rappresenta il momento di sintesi del sistema organizzativo "decentramento", coordina l'attività amministrativa dei consigli di quartiere e il personale assegnato a ciascun consiglio di quartiere, e rappresenta le istanze tecnico-amministrative dei quartieri presso i settori comunali competenti tramite un apposito ufficio di coordinamento.

Art. 49

Segreteria dei consigli di quartiere

1. A ciascun quartiere è assegnato un dipendente comunale con il profilo di funzionario che esercita le funzioni di segretario ed un dipendente con il profilo di istruttore direttivo che svolge funzioni vicarie di vice segretario; quest'ultimo collabora con il segretario per il funzionamento degli uffici di quartiere in conformità alle procedure definite dal dirigente del settore decentramento. Sono inoltre assegnati altri dipendenti in numero e categoria adeguati alle necessità di segreteria e degli altri servizi istituiti o decentrati presso il quartiere.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il segretario è sostituito dal vice segretario.
3. Il segretario di quartiere:
 - a) cura l'organizzazione dell'ufficio di quartiere ed è responsabile in ordine al suo funzionamento; sovrintende al personale assegnato;
 - b) assiste alle sedute del consiglio e dell'esecutivo e ne redige il verbale;
 - c) cura l'istruttoria delle proposte di deliberazione e ne attesta la regolarità intesa come correttezza e completezza del procedimento e rispetto della normativa riguardante le materie di competenza dei quartieri;
 - d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e dell'esecutivo di quartiere;
 - e) è responsabile della conservazione delle carte di ufficio e del materiale in dotazione, che non può essere asportato se non su richiesta del segretario generale o dell'autorità giudiziaria;
 - f) è responsabile dell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in dotazione al quartiere che possono essere concessi ad associazioni o gruppi previa indicazione dei criteri generali ed applicativi da parte del consiglio o del presidente su delega del consiglio stesso, nel rispetto dei regolamenti comunali concernenti le materie;
 - g) è responsabile del procedimento di assunzione degli impegni di spesa per le competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, nonché del relativo procedimento di liquidazione.

Art. 50

Attività tecnico-amministrativa del decentramento

1. Nell'ambito dei poteri e delle funzioni delegate alle circoscrizioni, la struttura organizzativa dei quartieri gestisce la relativa attività tecnico-amministrativa unitamente alle strutture centrali riorganizzate. Spetta di norma alle strutture dei quartieri l'attività istruttoria all'adozione dei provvedimenti relativi alle seguenti materie:
 - A) **IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE:**
 - A1-approvazione di schemi di convenzioni per l'uso di impianti sportivi privati e pubblici del quartiere;
 - A2- programmazione, finanziamento di iniziative a carattere sportivo anche in collaborazione con enti e/o associazioni aventi sede o comunque operanti nel territorio del quartiere;
 - B) **ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE:**
 - B1-programmazione, finanziamento di iniziative culturali ed educative concernenti il quartiere e le sue tradizioni popolari, la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, architettonico ed ambientale esistente nel quartiere, l'informazione culturale e l'aggiornamento permanente dei cittadini;
 - B2-programmazione dell'attività, finanziamento e utilizzo delle biblioteche di quartiere e delle attrezzature culturali decentrate;

- B3- schemi di convenzioni con istituti scolastici e con privati per l'uso di biblioteche, auditorium, palestre, locali, giardini, ecc.;
 - B4- designazione dei propri rappresentanti negli organismi, comitati, commissioni, ecc. nei quali è richiesta la rappresentanza del quartiere;
- C) **ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE :**
- C1-programmazione, possibilità di finanziamento in collaborazione con il settore interventi sociali per la realizzazione di iniziative socio-ricreative a favore dei cittadini del quartiere;
 - C2- programmazione, possibilità di finanziamento di progetti di coordinamento e di sviluppo delle associazioni e di esperienze sociali presenti nel territorio con particolare attenzione alla popolazione del quartiere;
 - C3- Coordinamento e finanziamento dei centri sociali circoscrizionali di quartiere ed attuazione di azioni per garantirne l'ottimale gestione;
- D) **ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AI CITTADINI:**
- D1- Promozione di iniziative da realizzare sul territorio per diffondere la conoscenza dei servizi erogati dal Comune e dai consigli di quartiere e per facilitarne l'accesso a tutti i cittadini interessati, indicando i criteri di attuazione;
- E) **SERVIZI DI BASE:**
- E1- svolgimento dei servizi di sportello anagrafico decentrato;
 - E2- custodia, gestione e concessione dell'uso dei locali, strumenti ed attrezzature di quartiere.
2. Per le materie restanti il quartiere si avvale di norma dell'attività tecnico-amministrativa dei settori centrali.
3. Il presidente del consiglio di quartiere può richiedere ai settori competenti un parere tecnico sulle attività, iniziative, programmi da deliberare nell'ambito delle attività tecnico-amministrative attribuite alla struttura organizzativa dei quartieri.

Art. 51

Esecutività delle deliberazioni dei consigli di quartiere

1. Le deliberazioni adottate dal consiglio e dall'esecutivo di quartiere sono trasmesse entro otto giorni, a cura del segretario, all'unità organizzativa decentramento che le sottopone al sindaco - previa istruttoria - per eventuali osservazioni concernenti il ritenuto mancato rispetto delle competenze dei relativi organi di quartiere.
2. L'unità organizzativa decentramento, ricevute le deliberazioni, provvede a farle pubblicare all'albo pretorio comunale per quindici giorni.

Esse diventano esecutive decorsi venti giorni dall'inizio della pubblicazione qualora il sindaco, entro il medesimo periodo, non le rinvii con osservazioni scritte al consiglio di quartiere ovvero all'esecutivo circoscrizionale ritenendole adottate al di fuori delle competenze attribuite agli organi di quartiere stesso.

3. Qualora il consiglio o l'esecutivo di quartiere non ritengano di riformare l'atto sulla base delle osservazioni del sindaco, la questione viene rimessa al Consiglio Comunale per la decisione definitiva.
4. Le deliberazioni adottate dai consigli di quartiere nell'ambito dei poteri propositivi, consultivi, di vigilanza e di controllo, di autorganizzazione, sono atti esclusivamente propri del quartiere. Pertanto esse non sono soggette al visto del sindaco e vengono pubblicate per quindici giorni all'albo del quartiere, a cura del segretario di quartiere. Le medesime deliberazioni sono esecutive dalla data di adozione e, ove del caso, sono portate, a cura del segretario, a conoscenza degli organi comunali interessati i quali valuteranno le proposte e ne daranno riscontro scritto al presidente del quartiere interessato tramite l'unità organizzativa decentramento.
5. Nel caso di urgenza le deliberazioni dei consigli e degli esecutivi possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 52

Albo di quartiere

1. Allo scopo di informare la cittadinanza sull'attività degli organi del quartiere e sui servizi comunali, le deliberazioni e gli altri atti degli organi stessi sono pubblicati in apposito albo da sistemarsi in punto dell'ufficio accessibile al pubblico durante tutto l'orario di apertura.
2. L'elenco delle deliberazioni verrà affisso in tutti i servizi o sedi decentrate del quartiere interessato.

TITOLO VIII PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 53

Forme organizzative e associative di diretta promanazione dei consigli di quartiere

1. Per favorire l'aggregazione dei cittadini, in ogni quartiere, possono essere promossi e riconosciuti organismi sociali, culturali e sportivi denominati "centro sociale circoscrizionale".
2. Per essere riconosciuti dal quartiere, detti organismi - quali soggetti autonomi di diritto - devono possedere i seguenti requisiti:

- a) coincidenza delle finalità dell'organismo con le attività sociali e culturali del consiglio di quartiere anche se non in modo esclusivo;
- b) scopo non di lucro. Le eventuali attività commerciali e produttive devono essere marginali e gli utili devono essere totalmente impiegati per i fini istituzionali dell'organismo;
- c) la struttura associativa deve essere aperta: tutti i cittadini che hanno i requisiti stabiliti dallo statuto possono essere soci. I requisiti di ammissione devono essere ispirati a criteri oggettivi e di democraticità;
- d) nel consiglio direttivo dell'organismo deve essere prevista la presenza - in minoranza - di membri eletti in rappresentanza del consiglio di quartiere al di fuori del consiglio stesso.
Gli altri componenti del consiglio direttivo, cioè la maggioranza, devono essere eletti dall'assemblea dei soci;
- e) deve essere previsto, tra gli organi, anche una struttura, per il controllo e la verifica sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'associazione;
- f) devono essere rispettate le disposizioni fiscali, tributarie, contabili, se e in quanto applicabili;
- g) l'atto costitutivo o lo statuto deve essere approvato dal consiglio di quartiere;

I requisiti sopra specificati devono risultare dagli atti costitutivi e degli statuti degli stessi organismi.

3. Il riconoscimento dell'organismo come "centro sociale circoscrizionale" avviene con provvedimento motivato dei consigli di quartiere.
Gli organismi che rispettano tali requisiti potranno godere di finanziamenti in denaro anche per l'intera spesa da essi sostenuta al netto delle entrate.
A tali organismi potranno inoltre essere concessi contributi in natura in cambio di servizi che l'organizzazione/associazione svolge a favore degli abitanti del quartiere.
I "centri sociali circoscrizionali" potranno usufruire del sostegno economico del quartiere previa approvazione delle clausole essenziali di convenzione, e del programma di attività da parte del consiglio di quartiere.
4. Nell'ambito dei fondi a disposizione il consiglio di quartiere può deliberare l'erogazione di un fondo per la gestione di ciascun centro sociale circoscrizionale sulla base di un bilancio di previsione, con riguardo al programma di attività con lo stesso concordato. Il responsabile del centro presenta al consiglio di quartiere il rendiconto delle entrate e delle spese concernenti all'attività per la quale il quartiere ha concesso il contributo.
Tale rendiconto è costituito:
 - a) dalla relazione esplicativa sull'attività svolta;
 - b) dall'esposizione delle entrate e delle spese in corrispondenza alle voci del preventivo ed è corredato dalla copia del bilancio annuo del centro se il contributo si riferisce all'attività complessiva oppure dalla copia delle pezze giustificative delle spese sostenute, quietanzate nei casi previsti dalla legge.
5. Il consiglio di quartiere controlla che le attività sociali e culturali effettivamente svolte dall'organismo corrispondano ai programmi preventivamente concordati con il quartiere stesso. Per quanto qui non espressamente previsto si applica il regolamento sulla partecipazione delle libere forme associative e delle cooperative sociali.

Art. 54

Consulta e gruppi di studio di quartiere. Frazioni.

1. Al fine di valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle associazioni in ogni circoscrizione, è prevista la costituzione della consulta di quartiere di cui fanno parte i consiglieri circoscrizionali e i cittadini che abbiano compiuto i sedici anni di età residenti od operanti nel quartiere o nelle frazioni. Può riunirsi su richiesta di almeno il 50% dei consiglieri di quartiere o su richiesta di almeno cento cittadini residenti nel quartiere e che abbiano compiuto sedici anni.
2. La consulta, convocata mediante avvisi pubblici, è presieduta dal presidente del consiglio di quartiere e ha funzioni propositive e consultive; la riunione è valida con la presenza del presidente o suo delegato e di almeno l'uno per cento della popolazione di cui è costituita la consulta.
3. In ogni momento possono essere costituiti, su richiesta degli stessi soggetti e nelle quantità di cui al primo comma, dei gruppi di studio a termine per l'esame di particolari questioni e problemi. Presidente di tali gruppi può essere nominato un consigliere circoscrizionale o un soggetto esterno al consiglio.
Il funzionamento dei gruppi di studio sarà regolamentato da apposito disciplinare interno di circoscrizione che disporrà in merito al numero, ai criteri di scelta e alle modalità di designazione e partecipazione dei cittadini.
4. Ogni consiglio di quartiere avrà la facoltà di suddividere il territorio in frazioni
5. Le frazioni potranno essere istituite dopo aver svolto almeno una assemblea pubblica sul territorio interessato e sulla base di una delibera di Consiglio di Quartiere approvata con due terzi dei voti favorevoli dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e l'istituzione della frazione avviene se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Con l'obiettivo specifico di mantenere un dialogo permanente con la cittadinanza viene nominato da ogni consiglio di quartiere un consigliere quale rappresentante di frazione. Il presidente di quartiere dovrà convocare, almeno una volta l'anno una pubblica assemblea dei cittadini della frazione e riferire al consiglio sulle problematiche discusse. L'assemblea, convocata mediante avvisi pubblici, è presieduta dal presidente di quartiere ed ha funzioni consultive e propositive.

Art. 55

Istanze, petizioni e proposte

1. Persone singole che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, che abbiano la residenza o la dimora abituale o che esercitino nel quartiere la propria attività prevalente di lavoro o di studio,

nonché i legali rappresentanti di forme associative, hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte ai consigli di quartiere nelle materie e nei territori di loro competenza.

Le istanze e le petizioni consistono in una richiesta o in una segnalazione di provvedere direttamente o di farsi carico di una determinata questione.

Le proposte consistono in richieste di adozione di atti deliberativi e devono essere sottoscritte da almeno cento persone legittimate.

Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta.

2. Le petizioni e le proposte depositate nell'ufficio di quartiere se ammissibili, dopo l'istruttoria, sono iscritte dal presidente all'ordine del giorno del consiglio stesso affinché siano discusse, di norma, entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
3. Della propria decisione in ordine al contenuto delle petizioni o proposte, il consiglio di quartiere dà comunicazione agli interessati, mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del quartiere e comunicazione scritta al primo firmatario.

Art. 56

Collaborazione volontaria dei cittadini

1. Il quartiere potrà avvalersi, con preventiva deliberazione, di collaborazioni volontarie di cittadini anziani pensionati per svolgere attività integrative di servizi istituzionali ritenute idonee ed utili a promuovere una maggiore partecipazione sociale, provvedendo alla assicurazione degli interessati contro gli infortuni nei casi previsti per legge.
2. Tali collaborazioni non dovranno costituire un obbligo per i volontari, non daranno luogo a rapporti gerarchici e saranno limitate nella durata e nella frequenza in modo da non far assumere alle stesse i connotati del rapporto di lavoro. La prestazione dovrà essere gratuita, rescindibile in qualsiasi momento da entrambe le parti, senza penalità alcuna.

Art. 57

Collaborazione con le Associazioni

1. Il consiglio di quartiere e l'esecutivo circoscrizionale si avvalgano della collaborazione con le associazioni per lo svolgimento di attività di interesse pubblico rientranti nelle sezioni tematiche previste dal registro comunale delle associazioni, nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo regolamento, anche mediante stipula di apposite convenzioni i cui elementi essenziali sono preventivamente deliberati dal consiglio circoscrizionale.
Il consiglio di quartiere può deliberare l'istituzione di uno o più elenchi delle associazioni operanti nel quartiere, suddividendo per quartiere i soggetti che ottengono l'iscrizione al registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali.

2. L'esecutivo di quartiere, previa deliberazione da parte del consiglio di quartiere dei criteri generali e delle modalità cui attenersi, può deliberare atti di indirizzo applicativo per l'erogazione, ai soggetti di cui al precedente comma, di contributi in denaro o spazi e locali secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. L'esecutivo di quartiere dovrà, inoltre, controllare che l'attività svolta dall'associazione sia sempre rispondente all'interesse pubblico e si espliciti nel rispetto di quanto convenzionato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
3. Viene abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente regolamento contenuta in precedenti atti e provvedimenti.